

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 21688/2026
Roma, lì, 11/06/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EMANUELE DI SALVO	- Presidente -	Sent. n. sez. 380/2026
DANIELA FALLARINO	- Relatore -	CC - 18/03/2026
GABRIELLA CAPPELLO		R.G.N. 2449/2026
DANIELA DAWAN		
MARINA CIRESE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 02/10/2025 della Corte di appello di Roma

Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Fallarino;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chie-
sto il rigetto del ricorso.

Firmato Da: DANIELA FALLARINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ce41ffd5c7e9b - Firmato Da: EMANUELE DI SALVO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 32f4208f262b8240
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata il 16 dicembre 2025, la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [REDACTED] in relazione al periodo di restrizione sofferta, in regime di custodia cautelare in carcere, dall'8 ottobre 2016 al 22 febbraio 2017, e in applicazione della misura di sicurezza provvisoria del ricovero in R.E.M.S fino al 20 ottobre 2017, in un procedimento, che lo vedeva imputato dei reati di cui agli artt. 81, comma 2, 56, 609 bis cod. pen. e 527, comma 2, cod. pen., dai quali era stato definitivamente assolto, per vizio totale di mente, con sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 22 maggio 2024, divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2024.

1.1. Per miglior comprensione dei motivi di ricorso, appare opportuno ricordare brevemente le fasi salienti della vicenda processuale in oggetto.

[REDACTED] tratto in arresto l'8 ottobre 2016 per i reati sopra indicati, veniva sottoposto, all'esito dell'udienza di convalida, alla misura della custodia cautelare in carcere. Il Giudice per le indagini preliminari, nel disporre la misura, osservava che il [REDACTED] aveva palesato atteggiamenti anomali ed eloquio non sempre logico e lineare, ritenendo che da tali circostanze, in uno alla dichiarata terapia neurofarmacologica seguita e a una pregressa assoluzione per difetto di imputabilità, discendesse la necessità di immediati accertamenti sulle sue condizioni psichiche. Sulla scorta di tali indicazioni, su impulso del Pubblico Ministero, veniva espletata, in sede di incidente probatorio, perizia, al fine di accertare la capacità di intendere e volere al momento del fatto e la sussistenza di pericolosità sociale. All'esito della espletata perizia, depositata il 13 dicembre 2016, che aveva concluso per un vizio parziale di mente e la pericolosità sociale del [REDACTED] su conforme richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 16 gennaio 2017, eseguita il 22 gennaio 2017, aveva revocato la misura della custodia cautelare in carcere e disposto l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in R.E.M.S.

All'esito del giudizio di primo grado, celebrato nelle forme del rito abbreviato, con sentenza emessa in data 23 giugno 2017, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma dichiarava il [REDACTED] colpevole dei reati ascrittigli, riconoscendo, per quel che qui rileva, la circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen.

Lo stesso giudice, con ordinanza del 25 luglio 2017, sostituiva la misura di sicurezza provvisoria del ricovero in R.E.M.S. con quella della libertà vigilata con prescrizioni.

Con sentenza del 20 giugno 2018, la Corte di appello di Roma, adita dall'imputato, confermava la decisione del giudice di primo grado, revocando la misura di sicurezza.



La suddetta sentenza veniva annullata dalla Corte di cassazione, con sentenza del 20 settembre 2019, e la Corte di appello di Roma, in sede di rinvio, assolveva il [REDACTED] dai reati ascrittigli per vizio totale di mente, confermando la revoca della misura di sicurezza già statuita dalla sentenza rescissa.

1.2. La Corte territoriale, ripercorso l'iter procedimentale, sopra ricordato, ha ritenuto che la vicenda sottoposta al suo scrutinio andasse inquadrata nell'ambito di operatività della cd. ingiustizia formale di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle ragioni del proscioglimento, che avevano cristallizzato l'insussistenza *ab origine* dei presupposti di applicabilità della misura cautelare, in base al combinato disposto degli artt. 85 cod. pen. e 273, comma 2, cod. proc. pen., e della misura di sicurezza, per assenza di pericolosità sociale.

Dopo aver richiamato i principi sanciti nella nota sentenza delle Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 - 01, i giudici della riparazione hanno ritenuto che l'assenza delle condizioni di applicabilità di entrambe le misure fosse stata affermata sulla base di nuove acquisizioni rispetto al compendio istruttorio a disposizione del giudice della cautela. Nello specifico, si è rilevato, con riferimento alla misura di sicurezza, che l'insussistenza della condizione di pericolosità sociale del ricorrente, che la sentenza di proscioglimento non aveva affrontato, limitandosi a dare atto che era già stata revocata, era stata accertata all'esito di una perizia, disposta nel giudizio di appello annullato dalla Corte di cassazione, che aveva ritenuto non più attuale tale condizione (a essa aveva fatto immediatamente seguito la revoca della misura).

Con riferimento alla misura cautelare, si è osservato che, sebbene la sentenza di proscioglimento avesse valorizzato, ai fini del difetto di imputabilità, la perizia svolta nel 2012 dal dott. [REDACTED] il suo contenuto e gli elementi da essa evidenziati erano emersi, nella loro pienezza, nel corso dell'incidente probatorio, sollecitamente espletato in una fase successiva a quella genetica. Al deposito della perizia, nel mutato quadro valutativo emerso, era stata disposta la revoca della custodia cautelare in carcere.

Ciò precisato, la Corte territoriale ha ritenuto di escludere il diritto all'indennizzo, ravvisando nella condotta tenuta dal ricorrente, come accertata nei giudizi di merito, perfettamente sovrapponibile a quanto descritto nell'imputazione, unitamente all'ammissione dei fatti effettuata dal [REDACTED] in sede di interrogatorio di garanzia, una colpa grave collegata sinergicamente alla privazione della libertà subita.

2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello propone ricorso il [REDACTED] per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito sintetizzati, nei



limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 314, comma 2, 273, comma 2, cod. proc. pen, 85, 88 e 203 cod. pen., in relazione al diniego dell'equo indennizzo.

Si censura, in particolare, la motivazione della Corte di appello, laddove ha ritenuto che l'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare e della misura di sicurezza fosse stata accertata all'esito di acquisizioni probatorie ulteriori rispetto a quelle a disposizione del giudice della cautela. Si afferma, al riguardo, che i giudici della riparazione avrebbero dovuto verificare se, al di là delle ulteriori acquisizioni probatorie, il giudice della cautela fosse già nelle condizioni per negare l'applicazione di entrambe le misure, in applicazione dei principi che regolano la valutazione della sussistenza dei relativi presupposti di applicabilità.

Si sottolinea che la condizione di patologia psichiatrica, da cui è affetto il ricorrente, risultava ampiamente accertata e conoscibile da parte del giudice della cautela, emergendo: - dal certificato penale, da cui risultava la sentenza di proscioglimento per vizio totale di mente emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma il 25 maggio 2012, senza applicazione di misura di sicurezza, in relazione a un fatto della stessa indole, commesso il 3 settembre 2011; - dalle condizioni del [REDACTED] al momento dell'interrogatorio e dalle informazioni rese in tale sede in ordine alla terapia farmacologica seguita e al precedente espletamento di una perizia.

In relazione alla misura di sicurezza e alla sussistenza di una pericolosità sociale, si richiama quanto affermato nella sentenza di proscioglimento in ordine alla condizione di infermità mentale del ricorrente, rimasta immutata sin dall'epoca della perizia redatta dal dott. [REDACTED] che ne aveva escluso la pericolosità, e alla valenza del giudizio espresso da tale perito, che il giudice di merito aveva eluso con superficiale ed erronea valutazione. Si richiamano, ancora, le relazioni periodiche del responsabile della R.E.M.S., da cui emergeva che il C.S.M. competente già dal 20 aprile 2017 aveva formulato un progetto di rientro del paziente presso il suo domicilio o presso una struttura riabilitativa, che avrebbero dovuto indurre a una revoca tempestiva della misura detentiva.

2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 314, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di una colpa grave ostativa al diritto alla riparazione.

Si censura che i giudici della riparazione abbiano ritenuto sussistente un comportamento antidoveroso del ricorrente, per avere lo stesso ammesso i fatti adde-



bitati e per essere state accertate le condotte descritte in imputazione, in violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ingiustizia formale che, in quanto non legata a una pronuncia assolutoria, imponevano una disamina del comportamento processuale ed extraprocessuale del [REDACTED] indipendentemente dalla integrazione della fattispecie incriminatrice ascritta, che nel caso di specie è stata del tutto omessa.

Si lamenta, altresì, che la Corte territoriale non abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla efficienza causale della condotta antidoverosa individuata rispetto alle misure restrittive adottate, né in ordine al grado della colpa.

Si chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. In data 3 marzo 2026 il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, nei termini indicati in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato, con le precisazioni di seguito esposte.

2. Nel primo motivo di ricorso, la difesa sostiene che, già al momento di applicazione della misura cautelare, il Giudice per le indagini preliminari aveva contezza della grave patologia dalla quale [REDACTED] era affetto e dell'assenza di pericolosità sociale, sulla base della precedente sentenza di proscioglimento per vizio totale di mente e della possibilità di acquisire la perizia espletata in tale procedimento, delle condizioni del ricorrente nell'interrogatorio di garanzia e delle informazioni fornite in tale sede, sicché né la misura cautelare né la misura di sicurezza avrebbero potuto essere applicate e mantenute.

2.1. Occorre evidenziare che la Corte territoriale ha inquadrato il caso concreto nell'ambito di operatività dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., evidenziando che le ragioni dell'assoluzione hanno cristallizzato l'insussistenza *ab origine* dei presupposti di applicabilità della misura cautelare, in base al combinato disposto degli artt. 85 cod. pen. e 273, comma 2, cod. proc. pen., e di quella di sicurezza, in ragione dell'accertata insussistenza della pericolosità sociale.

Si tratta di una valutazione senz'altro condivisibile in relazione alla misura cautelare, anche perché, a differenza del primo comma, il secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. ammette il diritto alla riparazione in favore di colui che sia stato prosciolto «per qualsiasi causa», dunque anche perché non punibile, quando si accerti con pronuncia irrevocabile il difetto delle condizioni di applicabilità della misura cautelare. Considerato, quindi, che in base al combinato disposto degli artt. 85 e 88 cod. pen. e 273, comma 2, cod. proc. pen., risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di non punibilità, il proscioglimento per vizio



totale di mente dimostra l'inapplicabilità *ab origine* della misura cautelare, disciplinata dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen.

A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi in relazione alla misura di sicurezza del ricovero nella R.E.M.S., in difetto di un accertamento che abbia escluso la insussistenza della condizione di pericolosità sociale al momento della sua applicazione e per tutto il suo mantenimento.

Dalla stessa ordinanza impugnata risulta, infatti, che il venir meno di tale condizione, la cui possibile evoluzione, per la evidente connessione con i trattamenti terapeutici che nel corso della sua applicazione vengono somministrati, è alla base della norma che ne impone accertamenti periodici, fu acclarata a seguito di una nuova perizia disposta nel giudizio di appello, poi annullato dalla Corte di cassazione, che ne aveva escluso l'attualità (e non già la sussistenza *ab origine*), determinandone l'immediata revoca.

Nemmeno la sentenza di proscioglimento si era pronunciata sul punto, come chiarito nel provvedimento impugnato, sicché mancavano i presupposti di cui all'art. 314, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

2.2. Ciò precisato, la doglianza relativa alla misura di sicurezza risulta infondata. La Corte di appello ha congruamente evidenziato le circostanze che hanno condotto alla revoca della misura e, quindi, legittimamente rigettato l'istanza, sia pure seguendo un percorso valutativo non conforme alla disciplina vigente in materia.

2.3. Infondata risulta anche la censura relativa alla misura cautelare.

La tesi difensiva non considera che la valutazione sulla persuasività del contenuto di una relazione peritale, come la valutazione di ogni mezzo di prova, è demandata al giudice, il quale deve svolgerla tenuto conto di tutte le emergenze istruttorie, sicché non può dirsi che l'esistenza di una relazione peritale, peraltro in diverso procedimento, risalente a oltre cinque anni prima dei fatti, attestante una patologia psichiatrica potenzialmente idonea a incidere, fino ad escluderla, sulla capacità di intendere e di volere, sia sufficiente a far venir meno le condizioni che giustificano il mantenimento della misura cautelare. A ciò deve aggiungersi che la relazione peritale in oggetto non fu prodotta all'udienza di convalida, né fu formulata una richiesta di revoca della misura cautelare o la sua sostituzione con una misura di sicurezza provvisoria, se non all'esito della nuova perizia, sollecitamente disposta.

3. Il secondo motivo, riguardante la ravvisabilità di una condotta gravemente colposa del ricorrente, è infondata.



3.1. Le argomentazioni sviluppate, sul punto, dalla Corte di appello non presentano profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e sono conformi ai principi di diritto che regolano la materia.

3.2. Per stabilire se chi ha patito una ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, il giudice della riparazione deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire con valutazione *ex ante* – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel giudizio di cognizione – «non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (fra le tante: Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 - 01). Nel compiere questa autonoma valutazione il giudice della riparazione incontra l'unico limite di doversi attenere a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di cognizione (Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). L'autonomia tra i due giudizi, infatti, non consente di ritenere ostativi all'indennizzo comportamenti che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provati (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 - 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 - 01).

3.3. Nel caso di specie tale situazione non si è verificata, atteso che la sentenza definitiva di assoluzione ha ritenuto riconducibili al [REDACTED] le condotte che hanno determinato l'applicazione della misura cautelare. Queste conclusioni non sono precluse dalla patologia psichiatrica dalla quale il ricorrente era affetto e dalla conseguente accertata incapacità di intendere e di volere al momento del fatto. Questa Corte di legittimità si è ripetutamente pronunciata in tal senso, affermando che «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave ostativa al diritto può essere ravvisata anche in soggetto affetto da infermità di mente, atteso che il giudice non ha il compito di stabilire se una determinata condotta costituisca reato, ma se essa si sia posta come fattore condizionante nell'applicazione della restrizione cautelare. (Fattispecie relativa a detenzione cautelare sofferta da alcolista cronico in relazione ai reati di maltrattamenti e lesioni a danno dei familiari, assolto nel merito in quanto non imputabile)» (Sez. 4, n. 18847 del 21/02/2012, Rv. 253595 - 01). Tali principi sono stati ribaditi anche di recente, stabilendosi che: «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, ostativa al riconoscimento del diritto, non è incompatibile col vizio di mente, posto che l'esclusione dell'imputabilità per tale causa non impedisce di verificare se, indipendentemente dalla sua rilevanza penale, il comportamento della persona sot-



toposta a custodia cautelare abbia dispiegato efficacia causale rispetto all'applicazione della misura». (Sez. 4, n. 473 del 19/11/2025, dep. 2026, M., Rv. 289212 - 02; nello stesso senso: Sez. 4, n. 4184 del 15/01/2025, Rv. 287477 - 01; Sez. 4, n. 15221 del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 272473 - 01; Sez. 4, n. 45324 del 12/11/2009, Giusti, Rv. 245467 - 01).

4. Al rigetto del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5. Va disposto, altresì, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oscuramento dati come per legge.
Così deciso, il 18 marzo 2026.

Il Consigliere estensore
Daniela Fallarino

Il Presidente
Emanuele Di Salvo

